



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 735 del 23 DIC. 2020

OGGETTO: RINNOVO DI CONVENZIONE PASSIVA CON LA ASST FBF SACCO PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZE E VISITE INFETTIVOLOGICHE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE (CIO).

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE OPERATIVA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 DIC. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco L. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

- ☐ la spesa complessiva pari a € 10.000,00 derivante dal presente provvedimento rientra nei Bilanci Preventivi Economici degli anni 2021 e 2022, al Conto Economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 735 del 23 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Dato atto che questa Azienda non dispone in pianta organica di dirigenti medici in possesso della specializzazione nella disciplina di infettivologia;

Premesso che, con deliberazione n. 136 del 16.03.2020, questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'effettuazione di consulenze e



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 735 del 23 DIC. 2020

specialistiche di infettivologia e per la partecipazione al Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere, con scadenza al 31.12.2020;

Rilevato che, con nota mail in atti del 17.09.2020, la ASST FBF Sacco ha proposto a questa Azienda il rinnovo della suddetta convenzione, con validità a decorrere dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2022;

Acquisito con nota mail in atti del 21.09.2020, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte della Direzione Medica di Presidio del PO Pini;

Preso atto che, con diverse note mail in atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST FBF Sacco e questa Azienda nell'ambito del rapporto convenzionale in parola;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con l'ASST FBF Sacco, con validità a decorrere dal 01.01.2021 e scadenza al 31.12.2022, per l'effettuazione di consulenze specialistiche di infettivologia e per la partecipazione al Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere;
- 2- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 10.000,00 nei Bilanci Preventivi Economici degli anni 2021 e 2022 al Conto Economico n. 51001000010 "prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale da privato";
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 735 del 23 DIC. 2020

5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirella)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 2020/1.1.3/3.7



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 735 del 23 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elaine Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it 2017220

[Handwritten mark]

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZE E VISITE
INFETTIVOLOGICHE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL
COMITATO DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE (CIO).**

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi n. 74, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche "ASST FBF Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, n. 1, codice fiscale e partita IVA 09320530968, (di seguito denominata anche "ASST Pini-CTO"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, ivi elettivamente domiciliato

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- la L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., all'art. 1, commi 2 e 3, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra gli Enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del SSR, per regolare i rapporti reciproci con riguardo alla

disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;

- l'ASST Pini-CTO intende avvalersi della professionalità e competenza dell'ASST FBF Sacco per l'esecuzione di consulenze e visite infettivologiche e per la partecipazione alle attività del comitato di controllo delle infezioni ospedaliere (CIO);

- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

- l'art. 8 del DPCM 27 marzo 2000 (Attività aziendale a pagamento) prevede che l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale;

- la presente convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dagli articoli 114 (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici), 115 (Tipologie di attività libero professionali) e 117 (Altre attività a pagamento), commi 7 e 8 del CCNL 19 dicembre 2019 dell'Area Sanità;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione ed obblighi dell'ASST FBF Sacco

Oggetto della presente convenzione è l'esecuzione, da parte dell'ASST FBF Sacco, di consulenze e visite infettivologiche e la partecipazione alle attività del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO).

L'attività verrà effettuata da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso il P.O. Sacco, individuati dal Direttore dell'UOC Malattie Infettive 1 in base alla disponibilità offerta dai medesimi, fuori dall'orario di lavoro e comunque fatte salve le necessità di servizio che i dirigenti medici incaricati sono tenuti a prestare presso l'ASST FBF Sacco.

Articolo 3 - Obblighi dell'ASST Pini-CTO

I dirigenti medici incaricati svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Pini-CTO, con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'ASST Pini-CTO si impegna, inoltre, a garantire che:

- le proprie strutture rispettino le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- gli impianti elettrici siano conformi a quanto disposto dalla L. 46/1990 e s.m.i.;
- le proprie strutture si attengano a quanto previsto e richiesto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di assistenza sanitaria, con la conseguente assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dalle leggi sanitarie, civili e penali (es. possesso autorizzazione all'attività).

Inoltre, l'ASST Pini-CTO si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST FBF Sacco.

Articolo 4 - Consulenze e visite parere infettivologiche

Nell'ambito della convenzione qui disciplinata i dirigenti medici collaborano di norma mediante un numero indicativo di 15 accessi mensili per un totale mensile indicativo di n. 30 visite da circa 30 minuti ciascuna, su chiamata.

Gli accessi saranno effettuati, di norma, nei giorni feriali e dovranno essere richiesti dall'ASST Pini-CTO con le modalità e l'anticipo che sarà stabilito tra le parti.

L'ASST Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di presenza comunicate dai dirigente medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presente convenzione.

A fronte dell'attività svolta, l'ASST Pini-CTO riconoscerà all'ASST FBF Sacco il compenso onnicomprensivo lordo di € 120,00 (Euro centoventi/00) per ogni ora di collaborazione, ed in proporzione per le frazioni di ora.

Il compenso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

Articolo 5 - Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere

L'ASST Pini-CTO si potrà avvalere delle competenze dei Dirigenti Medici, come sopra individuati presso l'UOC Malattie Infettive 1 del PO Sacco dell'ASST FBF Sacco per l'effettuazione delle attività in materia di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere.

Un Dirigenti Medico tra quelli individuati prenderà quindi parte, in qualità di membro esterno, al Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere dell'ASST Pini-CTO.

Per la partecipazione alle attività del Comitato si stima un impegno pari a n. 6 accessi annui di circa 2-3 ore ciascuno.

Gli accessi saranno effettuati, di norma, nei giorni feriali e dovranno essere richiesti dall'ASST Pini-CTO con le modalità e l'anticipo che sarà stabilito tra le parti una volta avviato il rapporto di collaborazione.

L'ASST Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di presenza comunicate dai dirigente medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presente convenzione.

A fronte dell'attività svolta, l'ASST Pini-CTO riconoscerà direttamente all'ASST FBF Sacco il compenso onnicomprensivo lordo di € 120,00 (Euro centoventi/00) per ogni ora di collaborazione, ed in proporzione per le frazioni di ora.

Il compenso potrà essere modificato in qualsiasi momento, previo accordo scritto tra le parti.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

Articolo 6 - Fatturazione

La fatturazione avverrà di norma su base mensile, sulla base dei riepiloghi di cui agli articoli 4 e 5, trasmessi dall'ASST Pini-CTO all'ASST FBF-Sacco con regolare cadenza.

Tutti i termini di pagamento si intendono entro 60 giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario, specificando nella causale la fattura di riferimento.

Articolo 7 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di rinnovo su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza.

Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST FBF Sacco potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, ovvero nel caso in cui sopravvengano esigenze di servizio

improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST FBF Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 6. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche a base della presente convenzione o all'integrazione della stessa con nuove prestazioni, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Articolo 8 - Assicurazione

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli), l'ASST Pini-CTO dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici dell'ASST FBF Sacco nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. L'ASST Pini-CTO deve garantire in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. relativa alle proprie strutture, agli spazi, al personale ed alla strumentazione che mette a disposizione. Al riguardo si precisa che durante lo svolgimento delle attività fuori orario di servizio da parte dei dirigenti medici incaricati dell'ASST FBF Sacco non è prevista la copertura INAIL.

Articolo 9 - Obbligo di riservatezza e di protezione dei dati personali

Le parti sono tenute a mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possa venire a conoscenza, in possesso o detenzione, e ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi della predetta normativa, l'ASST Pini-CTO, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche per i dirigenti medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione e per il

personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali. Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST FBF Sacco assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'ASST Pini-CTO quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento.

Le parti, altresì, si impegnano a sottoscrivere - separatamente - apposito atto di designazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10 - Clausola risoluti espressa

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dei rispettivi Codici di comportamento aziendali presenti sui rispettivi siti istituzionali (www.asst-fbf-sacco.it e www.asst-pini-cto.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.

Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà inadempimento grave e causa di immediata risoluzione della convenzione, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 11 - Registrazione

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art.10, I comma, n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente;
- è soggetta, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i., all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Pini-CTO, che verrà assolta virtualmente.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale si farà riferimento alla vigente normativa.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale

Il Responsabile UOS Libera Professione, Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 683 del 18 giugno 2020)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

Sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione.pdf.p7m (Firme totali apposte 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretorionline.it 28/12/20